



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Approvato con	D.C.C. n. 42	del 25/03/2003
Modificato con	D.C.C. n. 89	del 22/04/2004
	D.G.C. n. 435	del 03/11/2010
	D.C.C. n. 38	del 22/06/2015



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e le attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo, di seguito chiamata semplicemente "Commissione".
2. La Commissione espleta le sue funzioni in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica, 28 maggio 2001, n. 311, con il quale sono state apportate le modificazioni al Testo Unico, 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto, 6 maggio 1940, n. 635.
3. Di seguito, la succitata normativa di pubblica sicurezza, come modificata, verrà indicata per brevità "Regio Decreto, 6 maggio 1940, n. 635".

Art. 2 - Composizione Commissione - Presidenza - Vicepresidenza e Segreteria

1. La "Commissione" è composta da:
 - Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - Dirigente Area LL.PP. o suo delegato;
 - Dirigente medico della ASL territorialmente competente o da un medico dallo stesso delegato;
 - Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - Esperto in elettrotecnica;
2. Il Presidente della Commissione è il Sindaco o un suo delegato, Assessore o Dirigente comunale, che stabilisce il calendario delle sedute, ne predispone l'ordine del giorno, le convoca e ne conduce e coordina la discussione.
3. La Commissione elegge al suo interno il Vicepresidente, cui è attribuito il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle attività di competenza.
4. Il Comandante della Polizia Municipale ed il Dirigente dell'Area LL.PP. possono delegare la presenza in "Commissione" prioritariamente a funzionari titolari della posizione organizzativa attribuita ai sensi dell'articolo 21 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. L'esperto in elettrotecnica è individuato dal Dirigente dell'Area LL.PP. tra i funzionari comunali in possesso delle specifiche competenze con priorità per quelli titolari della posizione organizzativa.
6. L'attività della Commissione si espleta con atti e documenti, redatti a cura del segretario individuato, a rotazione tra i dipendenti dell'Area, dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici.
7. La "Commissione" è nominata ogni tre anni dal Sindaco. In sede di prima applicazione, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si procederà al rinnovo della nomina della "Commissione".



Art. 3 - Sedute e pareri

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i membri componenti della Commissione.
2. Il Presidente dispone la convocazione di eventuali membri aggregati, di specifica professionalità tecnica, qualora le dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare lo rendano necessario.
3. In ogni caso, gli interessati (proprietari o gestori locali, organizzatori di manifestazioni, etc.) hanno facoltà di chiedere di partecipare alla seduta della Commissione, anche mediante proprio rappresentante e/o coadiuvati da tecnico di propria fiducia, al fine di fornire eventuali chiarimenti in ordine alle pratiche di competenza. Ogni singolo componente della Commissione, previa valutazione della pratica, ha facoltà di chiedere al segretario di procedere alla convocazione dei predetti soggetti.
4. Per ogni pratica trattata nella seduta la "Commissione" emette un parere, che è dato in forma scritta e si intende validamente assunto in forma collegiale.
5. Ogni membro componente della Commissione ha diritto, all'interno del parere collegiale, di esprimere le sue motivazioni ed eventualmente le prescrizioni da impartire per quanto di sua competenza.
6. A cura del segretario della Commissione, il parere espresso è notificato agli interessati e trasmesso a tutti gli organi competenti.

Art. 4 - Calendario delle sedute ed ordine del giorno

1. Il calendario settimanale delle sedute della Commissione, di norma, viene stabilito nel modo seguente:
 - Il martedì, con inizio alle ore 15.30, per l'esame delle istanze, corredate dalla prescritta documentazione tecnica e amministrativa;
 - Il giovedì, con inizio alle ore 15.30, per lo svolgimento dei sopralluoghi di verifica.
2. A insindacabile giudizio della Commissione, ed in via del tutto eccezionale, potranno essere stabilite sedute in giornate, orari e con contenuti diversi da quelli indicati al precedente punto 1, in relazione a necessità oggettive ed insite nella specificità delle manifestazioni e delle attività oggetto di verifica.
3. Il segretario redige l'ordine del giorno settimanale delle sedute della Commissione che è depositato presso l'Area LL.PP. ed inviato ai membri componenti, ai membri aggregati e agli interessati entro le ore 12.00 del venerdì precedente la settimana in questione. Nell'ordine del giorno sarà anche indicato l'orario di massima in cui le pratiche verranno trattate.
4. Nell'ordine del giorno delle sedute che hanno per oggetto l'esame delle istanze, vale a dire normalmente quelle del martedì, saranno inseriti anche:
 - La lettura, le osservazioni e la finale accettazione dei verbali redatti nelle sedute precedenti, se non già sottoposti a tale procedura;
 - Eventuali comunicazioni di membri della Commissione;



- La ratifica dei pareri espressi dai componenti delegati dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 141, comma 1, lettera e), del Regio Decreto, 6 maggio 1940, n. 635.
5. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno delle sedute della Commissione secondo l'ordine cronologico di arrivo, risultante dal timbro del giorno di arrivo presso l'Area Lavori Pubblici. A parità di giorno, per la priorità, avrà valore il protocollo generale del Comune di Foligno.

Art. 5 - Controlli

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera e), del Regio Decreto, 6 maggio 1940, n. 635, alla Commissione compete lo svolgimento di controlli per la verifica dell'osservanza delle norme e cautele imposte e del regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. I suddetti controlli, proprio allo scopo delle verifiche di cui al precedente punto 1, potranno essere svolte su tutte le attività e manifestazioni su cui la Commissione medesima è competente, oltre a quelli eventualmente richiesti, anche con delega, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. Il Presidente, in ogni seduta, sentita la Commissione, stabilisce lo svolgimento di eventuali controlli e conseguentemente individua i componenti delegati ad effettuarli, nel rispetto di quanto contenuto all'art. 141-bis, ultimo comma, del Regio Decreto, 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 6 - Adempimenti preliminari alle sedute

1. Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire, corredate della prescritta documentazione, all'ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di esercizio. Tale ufficio deve immediatamente trasmetterle al segretario per il tempestivo inserimento all'ordine del giorno delle sedute della Commissione.
2. Al fine del tempestivo espletamento all'ordine del giorno, le suddette istanze debbono pervenire al segretario della Commissione, di norma, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione, dell'inizio dell'attività del locale, etc. Eventuali ritardi nella consegna delle istanze deve essere adeguatamente motivata.
3. Contestualmente al deposito dell'ordine del giorno di ciascuna settimana presso l'Area LL.PP., entro le ore 12.00 del venerdì della settimana precedente, è depositata la documentazione relativa a ciascuna pratica, ai fini della preventiva consultazione dei componenti della Commissione.
4. Copia dei fascicoli relativi alle pratiche è trasmessa almeno 7 (sette) giorni prima della seduta, il cui ordine del giorno ne prevede la trattazione, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia, per la parte di specifica competenza, al fine di consentire allo stesso di relazionare in merito nel corso della seduta medesima.



Art. 7 - Documentazione tecnica

1. Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire, corredate della prescritta documentazione.
2. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici riguardanti luoghi di pubblico spettacolo, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni; il tutto a firma di tecnico abilitato.
3. In particolare, la relazione tecnica illustrativa dovrà essere un documento esauriente riguardo alle caratteristiche delle strutture, degli impianti e delle installazioni del luogo di pubblico spettacolo in questione e dovrà far riferimento alla specifica normativa applicabile al caso in questione; non sono ammessi riferimenti normativi generici e sono da evitare elencazioni ridondanti.
4. Nell'allegato "A" del presente regolamento, è riportata una elencazione dettagliata, ancorché non esauriente, delle problematiche inerenti i locali di pubblico spettacolo. Tale elencazione deve costituire spunto per gli argomenti da trattare all'interno della relazione tecnica illustrativa, al fine di fornire dettagliata descrizione delle strutture, impianti e installazioni. L'elencazione suddetta fornisce anche sufficiente indicazione sugli allegati tecnici alla citata relazione.
5. La documentazione tecnica deve essere presentata anche nel caso:
 - Di locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone;
 - Di allestimenti temporanei per i quali la commissione provinciale, nella stessa provincia, o quella comunale, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
6. Ogni componente della Commissione ha facoltà di richiedere, dandone opportuna motivazione, documentazione integrativa.

Art. 8 - Spese di funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico, 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto, 6 maggio 1940, n. 635, le spese di funzionamento della Commissione, per le attività preliminari al rilascio delle licenze di esercizio, sono a carico del privato che ha fatto domanda.
2. Le spese di funzionamento dovranno essere rimborsate dal privato:
 - Per le attività che la Commissione svolge in sede di esame della documentazione tecnica allegata alla domanda; per tale motivo, le istanze presentate all'ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di esercizio dovranno altresì essere corredate dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota di rimborso spese;
 - Per le attività che la Commissione svolge in sede di sopralluogo di verifica; per tale motivo, su richiesta della Commissione, all'atto del sopralluogo di verifica, dovrà essere prodotta attestazione dell'avvenuto versamento della quota di rimborso spese;



-
- Qualora, per carenza documentali e/o per inadeguatezza delle installazioni, si renda necessario provvedere ad ulteriore esame della documentazione o ad ulteriore sopralluogo di verifica delle installazioni; per tale motivo, il privato, prima del nuovo esame della documentazione ovvero prima dell'effettuazione di nuovo sopralluogo di verifica, dovrà presentare l'attestazione dell'avvenuto versamento della quota di rimborso spese.
3. Nulla è dovuto dai privati per le spese di funzionamento della Commissione in sede di effettuazione dei controlli di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
 4. L'entità del rimborso spese che il privato deve corrispondere per l'attività della Commissione è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
 5. Nessun rimborso è dovuto per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Foligno.
 6. Il gettone di presenza, da corrispondere esclusivamente ai membri esterni al Comune, è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.



INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 – Composizione Commissione - Presidenza – Vicepresidenza e Segreteria ..	2
Art. 3 – Sedute e pareri.....	3
Art. 4 – Calendario delle sedute ed ordine del giorno.....	3
Art. 5 - Controlli	4
Art. 6 – Adempimenti preliminari alle sedute	4
Art. 7 – Documentazione tecnica	5
Art. 8 - Spese di funzionamento	5



Allegato “A” al Regolamento

Secondo quanto indicato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di seguito vengono illustrate le indicazioni sugli aspetti di principale rilevanza, cui le Commissioni Comunali debbono porre attenzione ai fini del rilascio del parere di competenza in merito ai luoghi di pubblico spettacolo.

Tali indicazioni costituiscono utile riferimento anche per gli interessati e i loro tecnici di fiducia per la produzione della documentazione tecnica allegata all'istanza per l'ottenimento della licenza di esercizio.

1. Il sito prescelto per l'impianto della manifestazione deve avere caratteristiche compatibili con il tipo di manifestazione e con il prevedibile affollamento massimo di pubblico. Dovranno inoltre essere previste anche idonee aree di parcheggio con personale di servizio per i veicoli e comunque dovrà essere garantita la possibilità di afflusso e transito di mezzi di soccorso;
2. Qualora siano realizzati transennamenti o recinzioni attorno l'area interessata dalla manifestazione, debbono essere realizzati sufficienti varchi per uscite di sicurezza ciascuno di larghezza non inferiore a m 1.20 e conforme a quanto stabilito nella apposite norme di cui alla circolare M.I. n. 16 del 15/02/1951;
3. Deve essere verificata l'esistenza in luogo di mezzi di estinzione incendio adeguati sia in quantità che in tipologia con personale idoneo al loro uso;
4. La distanza tra le diverse attività costituenti la manifestazione (padiglioni, mostre, allestimenti vari), deve essere sufficiente per evitare che l'incendio dell'una possa trasmettersi alle altre. A tale scopo si curerà che le attività a basso rischio di incendio siano alternate con le altre, sì da aumentare le distanze utili di isolamento;
5. Le “aree a rischio speciale” facenti parte della manifestazione quali centrali termiche, cucine, centraline di bombole a gas, etc., devono essere rispondenti alle specifiche normative antincendio emanate del Ministero dell'Interno, o, in mancanza di specifica normativa, devono essere assicurate sufficienti misure che garantiscono un efficace grado di sicurezza. Le eventuali attività rientranti tra quelle soggette al controllo dei W.F. elencate nel D.M. 14/02/1982 dovranno essere munite del prescritto certificato prevenzione incendi. In tali aree dovrà essere assolutamente interdetto l'ingresso al pubblico;
6. Gli impianti di distribuzione di gas combustibile e le relative apparecchiature utilizzatrici devono essere conformi alla Legge 6/12/1971, n. 183 (norme UNI-CIG).



- a) in particolare le condutture debbono essere realizzate con tubi metallici e le cucine debbono essere munite di rubinetti valvolati e comunque di dispositivi atti a interrompere il flusso del gas in caso di emergenza della fiamma con tempo di intervento non superiore a 60 sec.;
- b) il deposito di G.P.L. in ogni caso non superiore a 75 Kg. Deve essere posto ad almeno mt. 5 dai posti accessibili al pubblico ed opportunamente recintato con elementi metallici in modo da renderlo inaccessibile ai non addetti al servizio; eventuali depositi di capienza superiore dovranno essere muniti di certificato prevenzione incendio;
- c) l'uso di fiamme libere è vietato in prossimità di depositi G.P.L. di strutture comunque combustibili; inoltre tali fuochi debbono essere posizionati in luoghi non accessibili al pubblico.

La realizzazione dell'impianto è a carico di installatore qualificato; la corretta realizzazione dell'impianto deve essere certificata da tecnico abilitato, mediante collaudo stesso, corredato dello stato di consistenza dell'Impianto (descrizione dei materiali, quantità, tipo, prodotto, etc.) a firma dell'installatore e al quale deve essere allegata la documentazione di qualificazione dell'installatore;

7. I locali destinati a contenere gli impianti di cucina alimentati da combustibile gassoso devono essere realizzati con materiale incombustibile e dotati di idonee superfici di areazione non inferiori ad un ventesimo della superficie in pianta dei locali stessi. In caso di alimentazione a G.P.L., 1/3 di tale superficie deve essere ricavata a filo pavimento;
8. Le strutture, quali palchi, tribune, pedane e simili, sulle quali accede il pubblico, devono essere sottoposte a collaudo statico per sovraccarico previsto alla vigente normativa (D.M. 16/01/1996), e di ciò dovrà essere redatto e acquisito agli atti verbale di collaudo a firma di tecnico abilitato. In ogni caso, dette strutture dovranno essere dotate di idonea ringhiera anch'essa atta a sopportare la spinta orizzontale (120 Kg/m). Per quanto riguarda palchi e strutture non riservate al pubblico, dovrà essere acquisito agli atti certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato che dichiari la idoneità all'uso previsto;
9. Gli impianti elettrici, da realizzarsi a cura di installatore qualificato, devono essere conformi alle Legge 01/03/1968, n. 186 ed alle specifiche norme C.E.L. L'attestazione relativa deve avvenire mediante esibizione ed acquisizione della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione data e circostanziata, firmata da tecnico abilitato, nella quale vengono evidenziati i risultati di una minuta ispezione degli impianti elettrici, la corretta realizzazione degli stessi, la loro conformità agli elaborati di seguito descritti, l'esistenza, il corretto funzionamento e la metodologia di intervento delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovracorrenti;
 - b) relazione descrittiva dell'impianto e scheda tecnica con le caratteristiche dell'impianto;



- c) posizionamento delle apparecchiature elettrici in pianta con relativa legenda e descrizione degli stessi (potenza assorbita e grado di protezione);
- d) posizionamento del dispersore, indicazione della selezione e del tipo del conduttore di protezione e descrizione degli organi disperdenti;
- e) posizionamento in pianta delle apparecchiature relative all'impianto di illuminazione di sicurezza e loro descrizione;
- f) schema unifilare del quadro elettrico o dei quadri elettrici e relativa certificazione, ove per ogni linea deve essere descritta:
 - la portata nominale dell'interruttore;
 - la caratteristica di intervento della protezione;
 - la sezione, il tipo di conduttori e il modo di posa degli stessi;
 - la lunghezza e la portata della linea stessa e la sua identificazione.
- g) dichiarazione di conformità, redatta dall'installatore in conformità della L. n. 46/90 con tutti gli allegati obbligatori.

Tutte le documentazione prodotte e gli schemi dovranno essere firmati da tecnico abilitato (Ingegnere o Perito Industriale Elettrotecnico).

Nel caso in cui l'impianto elettrico sia di tipo permanente, ovvero l'impianto elettrico provvisorio si allacci ad impianto esistente, deve essere prodotto collaudo dell'impianto stesso;

10. Gli eventuali posti a sedere per assistere a manifestazioni sportive, teatrali o di arte varia od altre dovranno essere fissati stabilmente al suolo o collegati rigidamente fra loro in fila. La distanza tra spalliera e spalliera non dovrà essere inferiore a 0.80m. Essi dovranno essere comunque sistemati nella disposizione richiesta dalle norme di cui al D.M. del 19/08/1996 e precisamente in gruppi composti da non più 10 file con un massimo di 10 posti per fila. Tra i vari settori dovranno essere realizzati corridoi trasversali e longitudinali di larghezza minima di mt. 1.20. Eventuali tribune devono essere realizzate conformemente alle norme di sicurezza di cui al D.M. 18/03/1996 relativo agli impianti sportivi. Dovrà essere rispettata la relativa planimetria all'atto della presentazione della domanda la quale dovrà essere rispettata durante tutta la manifestazione;

11. Il materiale relativo agli arredi, tendoni, sedie, etc., deve essere di classe di reazione al fuoco conforme alla normativa di cui al D.M. 6 luglio 1983 (G.U. n. 201 del 27/03/1983) al D.M. 28/08/1984 (G.U. n. 246 del 06/09/1984) e successive integrazioni e modificazioni. In particolare è fatto assoluto divieto di recinzione e copertura in canne o juta o altro materiale infiammabile;

12. Gli impianti di cucina e preparazione delle vivande debbono essere sistemati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche: in particolare le superfici su cui poggiano devono essere pavimentate ed i piani di preparazione devono essere di materiale lavabile. Le aperture debbono essere protette con idonei dispositivi anti mosche (tende, retine, etc.). Il personale deve essere munito di tessere sanitaria, sopravveste di colore chiaro e idoneo copricapo. Il relativo servizio igienico riservato agli addetti deve essere dotato di antibagno con porta mobile nei due sensi provvista di molla di ritorno, dovrà essere adottato



di rubinetteria non manuale, distribuzione automatica di sapone e asciugamani monouso. Eventuali cucine private adibite alla cottura di cibi per il pubblico debbono sottostare a tali disposizioni ed a quelle vigenti in materia di sicurezza. Si rammenta l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 10/12/1998, n.46, che detta norme per lo svolgimento delle sagre e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di dette manifestazioni;

13. I luoghi di somministrazione degli alimenti, se al chiuso debbono essere pavimentati, se posti all'aperto debbono essere almeno bitumati o coperti con malta cementizia o con idoneo tappeto erboso se ubicati in aree non pavimentate, opportunamente difese da polvere ed esalazioni nocive come scarichi di autoveicoli ed altro. I tavoli devono essere ricoperti di materiale lavabile e se l'impianto non è dotato di sistema di lavaggio automatico, le stoviglie e le posate debbono essere di tipo a perdere;
14. L'area della manifestazione deve essere dotata di un adeguato numero di servizi igienici distinti per uomini e donne ed almeno uno accessibile ed attrezzato ai portatori di handicap, convenientemente appartato rispetto ai luoghi di ristorazione e muniti di distributori automatici di saponi e asciugamani a perdere;
15. In occasione di proiezioni cinematografiche all'aperto e regolarmente autorizzate debbono essere adoperate pellicole di sicurezza e l'attrezzatura per la proiezione dovrà essere idoneamente recintata ed isolata dal pubblico;
16. In caso di accensione di fuochi pirotecnici regolarmente autorizzati il personale addetto dovrà essere munito di specifica abilitazione e le zone di tiro e le traiettorie dovranno essere lati da assicurare l'assoluta incolumità del pubblico ed attenersi alle disposizioni delle competenti commissioni di vigilanza in materia, giusta cir. pref. n. 15435 del 23/01/1996;
17. Nel caso di installazione di tiro a segno o tiro alla sagoma e relativo box deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) deve essere completamente chiuso su tre lati in modo da evitare la fuoriuscita di pallini;
 - b) tutte le pareti devono essere opportunamente imbottite o protette con balle di paglia per tutta la loro superficie;
 - c) l'area di tiro deve essere opportunamente transennata al fine di evitare l'accesso del pubblico;
 - d) è fatto assoluto divieto di uso di sostanze esplosive, in quanto possono essere usate solo armi ad aria compressa;
 - e) dovrà essere acquisita apposita autorizzazione da parte della Questura;
18. Qualora si effettuino corse, gare sportive, manifestazioni e giochi agonistici o simili, che non richiedono particolari autorizzazioni, la zona delle gare dovrà essere opportunamente transennata ed il pubblico potrà essere ammesso solo nelle zone che garantiscono un adeguato grado di sicurezza, in tali casi dovrà



essere presente un medico di servizio e nei casi ritenuti necessari, mezzo di pronto soccorso. Non sono autorizzati da parte della sottocommissione, salvo espressa delega, manifestazioni ippiche, che si svolgono su strade pubbliche. Si rammenta, infine, che la competenza al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle competizioni motoristiche (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori), in passato del Prefetto, in forza dell'art. 9 del C.d.S., è stata devoluta alle Regioni, Province ed ai Comuni, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 31 maggio 1998, a secondo se il percorso di gara interessa più province o più comuni od un solo comune. Tuttavia, qualora le competizioni sportive suddette prevedano l'installazione di palchi, trabattelli o tribune o comunque strutture fisse destinate al pubblico, l'eventuale delega finalizzata alla verifica dell'agibilità degli interessi, dovrà essere espressamente richiesta;

19. Deve essere presentato al momento della richiesta del sopralluogo il programma della manifestazione ed eventuali variazioni debbono essere tempestivamente comunicate agli organizzatori;
20. Deve essere fatto assoluto divieto agli organizzatori di modificare la consistenza dell'impianto durante lo svolgimento della manifestazione;
21. Deve essere ottenuta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1° marzo 1991 concernente i limiti di esposizione al rumore ambientale (G.U. N. 57 dell'08/03/1991) nel rispetto delle disposizioni impartite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e del D.P.C.M. 18/09/1997, nel rispetto degli orari fissati dai regolamenti comunali vigenti;
22. Qualora nell'ambito della sagra avvengano manifestazioni teatrali sportive o di arte varie in strutture specificatamente destinate con capienza superiore ai limiti stabiliti per ciascuna tipologia dal D.M. 22/02/1996 n. 261 dovrà essere data tempestivamente comunicazione a questa C.P.V. per gli adempimenti di competenza;
23. Ai sensi del D.M. 19/08/1996, per ciascuna manifestazione dovrà essere individuato il gestore della sicurezza che dovrà dare corso a tutti gli adempimenti previsti dal titolo XVIII del predetto P.M. . Delle generalità del predetto gestore dovrà essere fatta espressa menzione nell'atto autorizzativo.

Si specifica che per luoghi di pubblico spettacolo la cui capienza, stabilita la presunta, supera il numero di 100 (cento) dovrà essere prodotto C.P.I. (certificato di prevenzione incendi), rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.